

# COMUNE DI MODENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici in Modena il giorno ventiquattro del mese di giugno ( 24/06/2013 ) alle ore 14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	SI	22	Guerzoni Giulio	SI
2	Liotti Caterina Rita	Presidente	SI	23	Leoni Andrea	SI
3	Vecchi Olga	Vice Presidente	SI	24	Maienza Rossella	SI
4	Andreana Michele		SI	25	Morandi Adolfo	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Morini Giulia	SI
6	Barcaiuolo Michele		SI	27	Pellacani Gian Carlo	SI
7	Bellei Sandro		SI	28	Pini Luigi Alberto	SI
8	Bianchini Walter		SI	29	Poppi Sandra	SI
9	Campoli Giancarlo		SI	30	Ricci Federico	SI
10	Caporioni Ingrid		SI	31	Rimini Stefano	NO
11	Cavani Fabrizio		SI	32	Rocco Francesco	SI
12	Celloni Sergio		SI	33	Rossi Eugenia	SI
13	Codeluppi Claudia		SI	34	Rossi Fabio	SI
14	Cornia Cinzia		SI	35	Rossi Nicola	SI
15	Cotrino Salvatore		SI	36	Sala Elisa	SI
16	Dori Maurizio		SI	37	Santoro Luigia	SI
17	Galli Andrea		SI	38	Taddei Pier Luigi	SI
18	Garagnani William		SI	39	Torrini Davide	SI
19	Glorioso Gian Domenico		SI	40	Trande Paolo	SI
20	Goldoni Stefano		SI	41	Urbelli Giuliana	SI
21	Gorrieri Franca		SI			

e gli Assessori:

1	Alperoli Roberto	NO	6	Marino Antonino	SI
2	Arletti Simona	SI	7	Nordi Marcella	SI
3	Boschini Giuseppe	SI	8	Poggi Fabio	NO
4	Giacobazzi Gabriele	SI	9	Prampolini Stefano	SI
5	Maletti Francesca	SI	10	Querzé Adriana	NO

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

---

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

### OGGETTO n. 37

Prot. Gen: 2013 / 68836 - FR - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES - APPROVAZIONE.  
(Relatore Assessore Boschini )

## OMISSIS

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 34

Consiglieri votanti: 33

Favorevoli 18: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Codeluppi, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Liotti, Maienza, Morini, Pini, Rocco, Sala, Trande, Urbelli

Contrari 15: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Caporioni, Celloni, Galli, Leoni, Morandi, Pellacani, Poppi, Ricci, Rossi E., Santoro, Taddei, Torrini, Vecchi

Astenuti 1: il consigliere Cavani

Risultano assenti i consiglieri Bianchini, Cornia, Guerzoni, Rimini, Rossi F., Rossi N. ed il sindaco Pighi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

Preso atto che a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA;

Dato atto che, per legge, il nuovo tributo comunale Tares:

- è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle pertinenziali ed accessorie alle civili abitazioni e a locali tassabili;
- è corrisposto in base a tariffa annuale che in caso di occupazione temporanea (inferiore a 183 giorni) viene rapportata a giorno con una maggiorazione, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio;

- è applicato alle superfici calpestabili dei locali (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria delle categorie catastali A, B, C, fino a quando non sarà realizzato l'allineamento con la banca dati catastale) e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e comunque alle superfici già dichiarate ed accertate ai fini della precedente tassazione;
- applica alla tariffa sopra citata una maggiorazione pari ad euro 0,30 per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni quali l'illuminazione pubblica, istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade, ecc.; maggiorazione che il Comune può modificare in aumento fino ad euro 0,40 per metro quadrato, graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove esso è ubicato;

Dato, altresì, atto che, sempre per legge, i Comuni per l'anno 2013:

- non possono aumentare la maggiorazione statale dello 0,30 che deve essere assolta con versamento direttamente allo Stato in sede di pagamento dell'ultima rata del tributo Tares;
- possono stabilire con propria deliberazione la scadenza ed il numero delle rate di versamento, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo; deliberazione che deve tuttavia essere adottata e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA2, ad eccezione dell'ultima rata che è dovuta e determinata in considerazione del nuovo tributo Tares, comprensivo della citata maggiorazione statale;

Vista, in tal senso, la propria deliberazione n. 30 del 20.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce il pagamento in acconto del tributo Tares in due rate, relative al servizio rifiuti di competenza rispettivamente del 1° (primo) e 2° (secondo) quadrimestre con scadenza nel mese di giugno e di settembre, e d'importo comprensivo dell'ammontare TIA2 di competenza per l'anno 2012 (oltre che dell'IVA relativa al solo costo del servizio rifiuti), nonché la regolamentazione della fatturazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati (SGRUA);

Considerato che ai sensi della stessa norma istitutiva del tributo Tares i Comuni possono, in forza della propria potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilirne la disciplina applicativa adottando, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legislazione ordinaria, apposito regolamento che si propone di approvare;

Considerato, altresì, che si possono regolamentare in via generale le riduzioni tariffarie e le agevolazioni nei termini: fattispecie e misure, espressamente definite dalle disposizioni legislative, di cui ai commi 15-16-17 e 18 dell'articolo 14 del già citato Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF), che deve prevedere la copertura dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, con i proventi del tributo; mentre, ulteriori agevolazioni: riduzioni ed esenzioni tributarie possono essere previste a condizione che la relativa autorizzazione di spesa sia iscritta in Bilancio e la copertura finanziaria venga assicurata da risorse, all'uopo individuate dall'Ente, direttamente a suo carico;

Dato quindi atto:

- che il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), che si propone di adottare, ne stabilisce la disciplina attuativa nell'ambito e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal legislatore per l'esercizio della potestà regolamentare;

- che gli allegati tecnici, parte integrante al presente regolamento: A) "Classificazioni utenze domestiche e relativi coefficienti", B) "Classificazione utenze non domestiche e relative coefficienti", C) "Classificazioni utenze domestiche non residenti", D) "Riduzione superficie per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali", E) "Riduzioni e Agevolazioni tariffarie" ed F) "Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani" sono stati redatti in conformità alla disciplina vigente;

Dato, altresì, atto che le tariffe del tributo devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF);

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita anche con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che all'art. 1, comma 381, così come modificato dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del Decreto Legge dell' 8 aprile 2013, n. 35, differisce per l'anno 2013 al 30 settembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il Regolamento comunale delle Entrate Tributarie;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari e del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile, arch. Pier Giuseppe Mucci, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 11 e 18 giugno 2013;

### D e l i b e r a

- di adottare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) e i suoi allegati, costituenti parte integrante alla presente deliberazione;

- di approvare, pertanto, la disciplina comunale del nuovo tributo Tares istituito dall'1.1.2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, dall'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dare atto:

= che le tariffe del tributo saranno definite ed approvate con successivo atto consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) 2013;

= che le disposizioni regolamentari, che si approvano, rispettano l'equilibrio e l'integrità del Bilancio comunale;

= che verranno effettuati nei termini di legge gli adempimenti legislativi previsti in materia di pubblicazione.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente  
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

=====  
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici  
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/06/2013

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

**COMUNE DI MODENA**  
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali  
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 24/06/2013

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES - APPROVAZIONE.**

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
Responsabile  
f.to arch. Pier Giuseppe Mucci  
Casari

Il Dirigente  
f.to dott. Carlo

Modena, 7 giugno 2013

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo

f.to dott. Carlo Casari

Modena, 7 giugno 2013

Assessori proponenti  
f.to Giuseppe Boschini - f.to Simona Arletti